

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI RELATIVAMENTE ALL'ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2024/2025

La presente scheda è tratta dall'Allegato 2 del CCNI mobilità

Spett.le _____

Per il tramite del Dirigente dell' Istituto

Il/La sottoscritto/a nato/a a
 (prov.....), il residente in
 Via
 insegnante a tempo indeterminato di scuola dell'infanzia/primaria – secondaria di 1° grado/2° grado, classe di concorso religione cattolica, diocesi di titolarità, in servizio presso la scuola di
 ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dall'art. 15 della legge 16.01.2003 n° 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge 183/2011, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della compilazione della graduatoria regionale su base diocesana prevista dall'art.10, commi 3 e 4 dell'O.M. di riferimento per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

ANZIANITA' DI SERVIZIO
 (titolo A1 della Tabella A)

	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al controllo dell'Amministrazione
- per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1) (lett.a) punti 6 per anno		
- per ogni anno di servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati in piccole isole, in aggiunta al punteggio di cui al punto a). (lett. a1) Punti 6 per anno		
- per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (lett b) (1) punti 3 per i primi 4 anni, 2 per ogni anno successivo ai		

quattro		
- per ogni anno di servizio pre-ruolo effettivamente prestato(3) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto b) (lett. b1) punti 3 per i primi 4 anni, 2 per ogni anno successivo ai quattro		
- per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (5) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a),a1),b) e b1) (lett. C - Nota 5 bis) entro il quinquennio punti 2 oltre il quinquennio punti 3 per ogni anno		
- per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella sede (comune) di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b) b1) e c) (lett. c0) Punti 1 per ogni anno		

(*) le voci della tabella di valutazione corrispondono alla tabella relativa ai trasferimenti a domanda allegata al contratto mobilità.

ESIGENZE DI FAMIGLIA (6)
(titolo A2 della tabella A)

	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al controllo dell'Amministrazione
- per ogni figlio di età inferiore a sei anni (lettera b, titolo A2 della tab.A e nota (8)) Punti 4 per ogni figlio		
- per ogni figlio tra i sei e i 18 anni di età (lettera c, titolo A2 della tab.A e nota (8)) Punti 3 per ogni figlio		
- per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici		

o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (titolo A2 tab. A e nota (9) (lett.d) Punti 6		
- per la fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92 e dall'art 13 del CCNI Punto III n. 2 Precedenza	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 21 L.104/92 • Art 13 CCNI p III n. 2 • Art 33 c 6 L.104/92 • Art 33 cc 5 e 7 L.104/92 	

TITOLI GENERALI
(titolo A3 della tabella A)

TITOLI	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al controllo dell'Amministrazione
- Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore (10) (lettera A) Punti 12		
- Diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal d.p.r. n.162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11) ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (12) lettera B) Per ogni diploma punti 5		

<p>- Diplomi universitari (laurea di primo livello o breve o diploma Isef) conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera C) Per ogni diploma punti 3</p>		
<p>- Corsi di perfezionamento post-laurea e/o master di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. (lettera D)(13) Per ogni corso punti 1</p>		
<p>- Diplomi di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguiti oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera E) (14) Per ogni diploma punti 5</p>		
<p>- Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F) Punti 5</p>		
<p>- per la sola scuola primaria: di avere frequentato un corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università (lettera G) Punti 1</p>		

<p>- CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi</p> <ul style="list-style-type: none"> • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • ha sostenuto la prova finale (lettera I) <p>Punti 1</p>		
<p>- CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale (lettera L)</p> <p>Punti 0,5</p>		

I titoli generali relativi al titolo A3 anche se cumulabili tra di loro, sono valutabili fino ad un massimo di punti 10.

Si allegano:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

DATA, _____

Firma Docente

Per ulteriori informazioni si prega di consultare l'apposita sezione del sito del Ministero dell'Istruzione:

<https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2024-2025>

Segue allegato a1

note

- (1) solo per la scuola primaria il servizio prestato nelle scuole uniche o di montagna (pluriclassi) è raddoppiato.
- (2) va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore all' decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza. nella stessa misura è valutato anche il servizio pre- ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del d.l.19.6.1970, n.370, convertito con modificazioni nella legge 26.7.1970, n. 576 e successive integrazioni.
- (3) ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
- (4) la dizione piccole isole è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (sicilia e sardegna).
- (5) il punteggio va attribuito se il convitto di titolarità giuridica e il convitto in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
- il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'art. 31 del contratto mobilità (diritto di rientro nei sei anni del personale trasferito in quanto soprannumerario). non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
- (6) le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.
- (7) il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. dalla iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le sedi del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purchè indicate tra le preferenze espresse. i punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili tra loro.
- (8) l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. si considerano anche i figli che compiono i sei o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (9) la valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
 - b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.
 - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, d.p.r. 9.10.1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato d.p.r. n. 309/1990.
- (10) è equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. i concorsi a posti di personale ispettivo e direttivo sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
- (11) vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 l. 341/90 ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al d.p.r. 162/82 (art. 4 - 1° comma l. 341/90) anche i corsi previsti dalla l. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonchè i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 l. 341/90). si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1.10.1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30.11.1973, n. 766, le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
- (12) È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici, e non sono valutabili né il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni disabili (legge 341/90), né i titoli rilasciati dalle SISS.
- (13) È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici
- (14) Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma ISEF